



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Articolo 1

L'attività del Consiglio Nazionale può essere svolta con l'ausilio di Esperti, nei settori di competenza professionali riuniti in Gruppi di Lavoro, di seguito G.d.L., secondo necessità. Un Consigliere Nazionale ricopre la funzione di Coordinatore del G.d.L. e lo presiede. Il Consiglio Nazionale redige un elenco di esperti suddiviso tra le varie competenze professionali e/o aree tematiche all'interno del quale il Consigliere Coordinatore può individuare fino a un numero di 5 professionisti salvo la necessità di nominare un numero superiore, anche in relazione alla complessità della materia da seguire, con deroga motivata approvata dal CNPI.

Articolo 2

L'istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei G.d.L. è di competenza del Consiglio Nazionale, in base ai seguenti requisiti: competenza, comprovata esperienza e disponibilità, e specificità territoriale.

Ai fini organizzativi i G.d.L, comunque costituiti, fanno riferimento, per la loro attività a una o più sezioni dell'Albo e sono sempre coordinati dal Consigliere di riferimento.

Il CNPI delibera la composizione dei Gruppi di Lavoro sulla base delle esigenze e argomenti d'interesse della Categoria.

Il professionista che intende proporre la propria candidatura deve essere in grado di produrre i seguenti documenti: a) curriculum vitae; b) comprovata competenza nella materia oggetto di studio; c) dichiarazione di non aver ricevuto né avere in corso alcun procedimento disciplinare.

Articolo 3

I Gruppi di Lavoro sono istituiti con delibera del Consiglio Nazionale. Alle riunioni dei Gruppi partecipano i Consiglieri Nazionali che siano stati motivatamente invitati dal Coordinatore. Nel caso ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Nazionale potrà, in qualsiasi momento, sostituirne i Componenti. Ogni componente del Gruppo di Lavoro decade dall'incarico in caso di tre assenze durante un anno di attività. Il componente decaduto potrà essere sostituito.



Articolo 4

La durata è, di norma, legata al mandato del Consiglio Nazionale, sarà però possibile istituire Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche, con durata inferiore.

Articolo 5

Il Coordinatore del Gruppo a fronte di:

- Assenze che rientrino nel caso previsto dall' art. 3;
- Comportamenti di un Componente non in linea con quanto espresso dal presente regolamento;
- Conclamata inadempienza degli incarichi ufficiali ricevuti dal G.d.L.;
- Trasmissione all'esterno di documenti o informazioni riservate;

deve sottoporre il caso al CNPI il quale assumerà le decisioni che riterrà opportune, compresa l'esclusione dal G.d.L.

Articolo 6

I Gruppi di Lavoro sono convocati dal Coordinatore, d'intesa con il Presidente del CNPI, ogni qualvolta lo ritenga funzionale alla propria attività e comunque di norma con cadenza trimestrale, tramite e-mail o altra modalità tracciabile, che rechi il luogo, il giorno e l'ora, nonché l'ordine del giorno della seduta, da inviare con almeno otto giorni di anticipo.

I Gruppi di Lavoro possono essere convocati, in caso di motivata urgenza, dal Coordinatore o dal Presidente del CNPI, con un preavviso di due giorni.

I Gruppi di Lavoro si riuniscono online, sulla piattaforma messa a disposizione del Consiglio Nazionale, oppure presso la sede stessa del CNPI e, se richiesto da particolari circostanze, in altre sedi. Ai fini di un contenimento dei costi relativi agli spostamenti, va sempre data priorità allo svolgimento delle riunioni per via telematica. Le riunioni dei Gruppi di Lavoro sono sempre valide a prescindere dal numero dei presenti.

I Gruppi di Lavoro devono riunirsi congiuntamente qualora le specifiche competenze contribuiscano a realizzare in modo sinergico i progetti individuati di comune accordo. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra i Coordinatori interessati.

Articolo 7

È compito dei Gruppi di Lavoro svolgere tutte le necessarie incombenze del settore assegnato



nell'interesse della Categoria, nell'ambito dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale, in particolare:

- supportano l'attività del CNPI per la formulazione dei pareri sui progetti di legge e regolamenti;
- supportano l'attività del CNPI sull'interpretazione delle norme di legge e di regolamento;
- formulano proposte per le specifiche attività del perito industriale;
- collaborano alla realizzazione dei progetti e programmazioni deliberate dal Consiglio.

Articolo 8

I Componenti dei G.d.L. sono tenuti, nell'espletamento della loro attività istituzionali a seguire le indicazioni definite dal CNPI, in particolare le **opinioni** dei singoli componenti costituiscono posizioni personali che, se espresse all'interno dell'attività del gruppo costituiscono un valore aggiunto, espresse in forma pubblica sono vietate e rappresentano un elemento negativo passibile di provvedimenti disciplinari.

Il Coordinatore può chiedere ai singoli componenti contributi scritti sulle posizioni assunte.

Le discussioni ed i **pareri** dei G.d.L. sono documenti interni all'attività che, dovranno sempre essere valutati dal CNPI e per nessun motivo possono essere diffusi all'esterno.

Articolo 9

Delle riunioni deve essere steso un verbale, a cura del Coordinatore, da conservare nell'archivio del CNPI, formulato secondo lo schema di cui all'allegato n° 1.

Articolo 10

I G.d.L. dopo il necessario approfondimento delle materie che sono chiamati a discutere dovranno esprimere un parere. Il Coordinatore potrà sottoporre a votazione le posizioni assunte.

Articolo 11

Le proposte o i risultati derivanti dall'attività dei G.d.L. costituiscono dei pareri interni all'attività istituzionale del CNPI che, per nessun motivo, possono essere divulgati all'esterno. Il CNPI riferirà al Gruppo di Lavoro, tramite il Coordinatore, quali saranno le posizioni assunte ufficialmente.

Articolo 12

Approvato con Delibera n.119/14 del 20 febbraio 2025



Viene riconosciuto ai componenti dei Gruppi di Lavoro il rimborso delle spese sostenute in caso di riunioni in trasferta o in sede CNPI, previa autorizzazione del Coordinatore e del Presidente del CNPI stesso.

La partecipazione al gruppo di lavoro consente il riconoscimento di un numero di crediti formativi professionali (CFP) nella misura stabilita dal Regolamento sulla formazione continua e dalle linee guida in corso di validità.

Per programmare l'attività economica del Consiglio Nazionale, ogni Coordinatore deve presentare entro il mese di settembre dell'anno precedente il preventivo di spesa per la funzionalità del proprio Gruppo, giustificato da un programma di lavori che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 13

Al termine dell'attività o almeno annualmente il Coordinatore deve presentare una relazione scritta riepilogativa sul programma e sulle attività del proprio Gruppo. Sulla stessa si pronuncerà il Consiglio Nazionale.

La mancata presentazione della relazione annuale potrà essere valutata come inadempienza e giustificare la decadenza del Gruppo di Lavoro qualora non abbia svolto il compito assegnato o la decadenza del Coordinatore qualora la mancata comunicazione dipenda da una sua inadempienza.

Potranno venire utilizzati Consulenti esterni su temi che richiedano competenze specifiche da ricercare al di fuori del Gruppo di Lavoro. La nomina di tali consulenti potrà avvenire esclusivamente tramite il Presidente del CNPI od il Consigliere Segretario, previa approvazione di un preventivo di spesa sui costi che ne derivano.